



09660-17

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE PENALE**

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 20/10/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIASSTEFANIA DI TOMASSI

Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI

Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO

Dott. GAETANO DI GIURO

Dott. ANTONIO MINCHELLA

- Presidente - SENTENZA  
N. 3148/2016  
- Consigliere -  
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 2220/2016  
- Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

PAVIGLIANTI DOMENICO N. IL 04/05/1961

avverso l'ordinanza n. 4521/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di  
TORINO, del 06/10/2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO  
MANCUSO;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa Marilia di Nardo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con ordinanza del 6 ottobre 2015, il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava il reclamo proposto da Paviglianiti Domenico - detenuto estradato dalla Spagna, in espiatione della pena dell'ergastolo e sottoposto al regime di cui all'art. 41-*bis* ord. pen. - avverso il decreto emesso dal Magistrato di sorveglianza di Novara il 24 luglio 2015, recante la declaratoria di inammissibilità di una istanza tendente ad ottenere un permesso premio.

In particolare, il Tribunale esprimeva piena condivisione del provvedimento reclamato. Valutando preliminarmente l'eccezione difensiva inerente alla presunta violazione dell'art. 720, comma 4, cod. proc. pen. per mancato rispetto delle condizioni poste dalla Corte Nazionale di Madrid con la concessione dell'estradiione del 4 maggio 1998, ricordava che detta Corte aveva rigettato analoga opposizione richiamando la generica garanzia, prestata dall'Italia, in base alla quale il Paviglianiti avrebbe goduto in Italia dello stesso trattamento a cui è sottoposto qualsiasi altro reo e che, nel caso di irrogazione della pena dell'ergastolo, si sarebbe tenuto conto della sua evoluzione penitenziaria in vista di una possibile scarcerazione anticipata. Con riguardo al merito, il Tribunale di sorveglianza, dopo aver ricordato che la concessione di permesso premio riveste carattere ampiamente discrezionale, esponeva, per giustificare il rigetto del beneficio, gli elementi salienti della posizione in esame, evidenziando il corposo *curriculum* criminale e, quindi, la pericolosità sociale del detenuto; affermava che la sua sottoposizione al regime di cui all'art. 41-*bis* ord. pen., tuttora operativa, attestava l'attualità e la persistenza dei suoi collegamenti con la criminalità organizzata, spiegando che i permessi premiali avrebbero costituito un veicolo privilegiato di quei contatti con l'esterno che l'applicazione del regime differenziato, di cui alla citata norma, tende a prevenire; osservava che la concessione dei benefici penitenziari è preclusa, nei casi

*Paviglianiti*

di espiazione di pena per reati previsti dall'art. 4-*bis*, comma 1, ord. pen., in assenza di collaborazione con la giustizia.

3. L'avv. Marina Mori e l'avv. Mirna Raschi, in difesa del Paviglianiti, hanno proposto ricorso per cassazione, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen. e deducendo violazioni: dell'art. 30-*ter* ord. pen., sui permessi premio; dell'art. 10, primo comma, Cost., sull'obbligo per l'ordinamento giuridico italiano di conformarsi alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute; dell'art. 7 CEDU, con riferimento agli artt. 1 cod. pen. e 27 Cost., in considerazione della natura del permesso premio come strumento fondamentale ai fini del reinserimento sociale del condannato. Il ricorso denuncia, inoltre, manifesta illogicità della motivazione.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. L'ordinanza impugnata è viziata per un primo profilo, in relazione alla eccezione difensiva di violazione dell'art. 720, comma 4, cod. proc. pen.

1.1. Con nota del 14 marzo 2006, destinata alla valutazione della Corte Nazionale di Madrid in relazione della richiesta di estradizione del Paviglianti, il Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana, oltre ad assicurare che *«le condanne alla pena dell'ergastolo sono eseguite in Italia nel rispetto delle regole e dei principi stabiliti dall'ordinamento italiano»*, spiegò che detta pena non implica che coloro i quali sono ad essa condannati debbano *«comunque restare detenuti in carcere indefettibilmente per tutta la vita»*; diede conto delle condizioni per la concessione dei permessi di necessità e degli istituti premiali; precisò, con specifico riguardo ai permessi premio, che dette persone possono fruirne quando abbiano scontato almeno dieci anni di pena. Sulla base della generica garanzia contenuta nella citata, la Corte Nazionale di Madrid concesse l'extradizione del Paviglianti.

1.2. Il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare l'eccezione formulata dalla difesa, secondo la quale il Magistrato di sorveglianza aveva violato l'art. 720, comma 4, cod. proc. pen., ha fatto riferimento al richiamo, contenuto nel provvedimento di estradizione della Corte Nazionale di Madrid, alla garanzia generica di cui alla cennata nota ministeriale, ma non ha affrontato il tema posto dalla necessità di verificare la portata che



4 poteva assumere l'omissione, in quest'ultima, di riferimenti a c.d. *ergastolo ostativo*. Poiché l'impegno assunto dallo Stato italiano ~~interpretare~~ va interpretato secondo il canone della buona fede, che ispira l'interpretazione di qualsiasi testo destinato a valere nei rapporti tra soggetti diversi, una disamina completa dell'atto, da parte del giudice del merito, avrebbe dovuto implicare: a) la valutazione della possibilità che, in mancanza di riferimenti nella nota, la concessione dell'estradiizione fosse avvenuta, da parte dello Stato estero, facendo affidamento sulla inesistenza, nell'ordinamento italiano, di regimi limitativi, come è quello previsto dall'art. 4-*bis* ord. pen.; b) la valutazione della possibilità che la correlazione fra la concessione dell'estradiizione e la predetta garanzia precludesse l'applicabilità, ne caso in esame, della norma restrittiva.

1.3. In mancanza delle necessarie disamine, il provvedimento impugnato è affetto da carenza di motivazione sul punto.

2. L'ordinanza impugnata è viziata per un altro profilo, in riferimento alla rilevanza attribuita alla sottoposizione del detenuto al regime di cui all'art. 41-*bis* ord. pen.

2.1. Il Tribunale di sorveglianza ha negato la concessione del permesso premio affermando che l'esistenza di attuali e persistenti collegamenti del Paviglianiti con la criminalità organizzata è attestata dalla operatività, nei confronti del detenuto, del regime di cui all'art. 41-*bis* ord. pen.

2.2. La motivazione dell'ordinanza sul punto è carente, perché la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata costituisce uno dei presupposti per la sottoposizione del detenuto al regime di cui all'art. 41-*bis* ord. pen., ma l'avvenuta applicazione di tale norma nei confronti di un detenuto non può essere utilizzata, senza i necessari approfondimenti valutativi, per affermare *sic et simpliciter* che egli non possa fruire dei permessi premio.

3. L'ordinanza impugnata è viziata per un terzo profilo, in relazione alla affermazione di assenza di collaborazione con la giustizia.

3.1. Il Tribunale di sorveglianza ha negato la concessione del permesso premio affermando che per gli autori dei delitti indicati nell'art. 4-*bis*, comma 1, ord. pen., come nel caso in esame, essa è preclusa in assenza di detta collaborazione.

*Nei*

3.2. La motivazione dell'ordinanza sul punto è carente, perché non ha considerato se la pena per i reati ostativi, ai sensi della norma indicata, sia stata espiata.

4. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino che provvederà a nuovo esame senza incorrere nei vizi riscontrati.

**P. Q. M.**

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino.

Così deciso in Roma, 20 ottobre 2016.

**IL CONSIGLIERE ESTENSORE**



**IL PRESIDENTE**

